



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

2 del 23/02/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

Nell'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale,

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	Sindaco	Presente
BOCCA MATTEO	Consigliere	Giust.
GIACOSA ROLANDO	Consigliere	Presente
BERTOLI ALBAROSA	Consigliere	Presente
SCAPIN LUIGI	Consigliere	Presente
REINERI BRUNA TERESINA	Consigliere	Giust.
ZUCCA PAUL MAURO	Consigliere	Presente
PAGNONE CLAUDIO	Consigliere	Presente
FRIGERI ERIK	Consigliere	Giust.
TERZI PIER LUIGI	Consigliere	Giust.
BRUNO FLORA	Consigliere	Giust.
Totale Presenti		6
Totale Assenti		5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Scarlatti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VISTI in particolare, il comma 776 della norma sopra richiamata, in base al quale “per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 24/12/2006, n. 296” ed il comma 782, in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma 728 della Legge 27/12/2017, n. 205, nonché dell'art. 38 del Decreto-legge 26/10/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

TENUTO conto altresì che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria per il Comune di Quagliuzzo adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/09/2020;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 stabilisce a decorrere dall'anno d'imposta 2022 l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per

i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 comma 775 della Legge 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio) che dispone la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 756 della Legge 27/12/2019 n.160 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 i comuni in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019 n. 160 il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

EVIDENZIATO che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2023 ammonta ad Euro 48.500,00, al netto della quota trattenuta dallo stato quale quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale statale;

RICHIAMATA la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2013 con la quale veniva determinato il valore venale delle aree fabbricabili individuate dal PRG:

- a. area PEC (Via Luvera) : euro 46,48 al mq.
- b. aree fabbricabili private : euro 25,82 al mq.
- c. aree insediamenti produttivi "artigianali" : euro 12,91 al mq.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.02.2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2022;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 ove si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI: n. 6 (sei) favorevoli, n. / contrari, n. / astenuti resi per alzata di mano dai n.6 (sei) consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di confermare per l'anno 2023 le aliquote nelle seguenti misure:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Fabbricati Gruppo "D" (quota pari al 0,76% a favore dello Stato)	0,86%
Abitazione Principale (Cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	0,50%
Fabbricati Rurali Strumentali (compresa Cat. D/10)	0,10%
Fabbricati Merce	esente
Terreni	0,86%
Aree Edificabili	0,86%
Altri Fabbricati	0,86%

- 3) Di dare atto che ai sensi l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 e dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuto pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 4) Di dichiarare con successiva votazione unanime e favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprimono pareri favorevoli per quanto di competenza e si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000) e si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

Ernesto Barlese

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
ERNESTO BARLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 28/02/2023.

Quagliuzzo, li 28/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 23-feb-2023

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , li 23-feb-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti
